

**T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 27 novembre 2014, n. 2839, Pres. Mariuzzo, Est. Simeoli**

**Sull'applicabilità del d.a.spo. per fatti avvenuti durante l'allenamento di una squadra di basket**

di GIORDANA STRAZZA\*

La pronuncia in esame ha ad oggetto l'impugnazione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive emesso nei confronti di alcuni tifosi della società di basket Olimpia Milano.

In particolare, il provvedimento era stato adottato a causa dell'irruzione dei tifosi nella palestra in cui la squadra stava svolgendo una riunione tecnica pre-allenamento. All'occupazione del campo da gioco, seguiva una contestazione nei confronti del manager e dei giocatori.

Il Collegio, tuttavia, ha affermato che la nozione di «*manifestazioni sportive*», a cui fa riferimento l'art. 6, comma 1, l. 13 dicembre 1989, n. 401 per l'adozione del d.a.spo., non può essere legittimamente estesa anche alle attività preparatorie, come gli allenamenti (*contra* Cons. St., sez. III, 8 novembre 2011, n. 5886, in *Foro amm. CDS*, 2011, 11, 3359).

A sostegno di tale assunto il T.A.R. ha richiamato «*la nozione offerta dall'art. 2 bis, comma 1, d.l. 336/2001, alla cui stregua per manifestazioni sportive si intendono le competizioni che si svolgono nell'ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano*».

Secondo il Collegio, la norma è deputata a «*circoscrivere il tipo di fenomeni sportivi cui l'intervento legislativo è indirizzato*». Di conseguenza, deve essere privilegiata un'interpretazione non eccessivamente estensiva dell'art. 6, comma 1, l. n. 401/1989 dal momento che: il fine perseguito dalla misura «*è quello sì della sicurezza, ma non connessa a qualsivoglia manifestazione collegata all'attività sportiva*»; «*gli episodi di violenza o di incitamento alla violenza rilevanti ai fini dell'adozione dei provvedimenti di divieto devono essere necessariamente "omogenei" rispetto a quelli che si intendono prevenire*»; «*un'interpretazione estensiva della nozione di "episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive", non sembra ammessa dalla natura della norma che, consentendo la restrizione di libertà costituzionalmente tutelate, è di stretta interpretazione*».

Per il T.A.R., dunque, non integra un'ipotesi di aggressione fisica o di minaccia, rilevante ai fini dell'applicazione del d.a.spo., la concitazione, priva di carattere minaccioso o violento, conseguente al diretto contatto tra i tifosi e la squadra in allenamento, laddove la stessa si sia risolta in un confronto sulle cause che avrebbero determinato un calo di rendimento dei giocatori.

---

\* Dottoranda di ricerca nell'Università degli studi Roma Tre.

Sull'ambito di applicazione del d.a.spo. si rinvia a D. USAI, *Riflessioni su presupposti e contenuto del daspo e della prescrizione di comparizione personale (Nota a Cassazione penale, 6 novembre 2013, n. 3648)*, in *Responsabilità Civile e Previdenza*, 4, 2014, 1208; M. D'ARIENZO, *Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive (daspo): natura, funzione e problematiche connesse alla sua applicazione*, in *Revista de Estudios Juridicos*, 13, 2013; F. STORELLI, *Il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive*, 2011, in [www.centrostudisport.it](http://www.centrostudisport.it).